

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 14 DEL 12 APRILE 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**

Entro il 23 Aprile si dovrà pagare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli importi dovuti sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio. Di seguito i vari passaggi da seguire.

Pagina 7

■ **CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI**

Chiarimenti sui documenti necessari e ammissibili nelle cessioni intracomunitarie di beni sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta Interpello 100 dell'8 aprile 2019 analizzata.

Pagina 12

■ **BONUS ACCISE ENTRO IL 30 APRILE 2019**

Entro il prossimo 30 aprile gli autotrasportatori devono presentare un'apposita dichiarazione per ottenere il rimborso o fruire della compensazione per le accise del gasolio consumato tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2019.

Pagina 17

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **SPLAFONAMENTO ESPORTATORE ABITUALE**

Gli esportatori abituali possono effettuare acquisti di beni e servizi senza addebito dell'IVA nei limiti del c.d. plafond. Quando gli acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'Iva oltrepassano il limite del plafond, si parla di "**splafonamento**". Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si riepilogano le norme.

Pagina 22

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 30

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 15.04.2019 AL 26.04.2019**

Pagina 33

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Ecobonus autoveicoli e motoveicoli: pubblicato il decreto attuativo

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sull'eco-bonus in caso di acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 introdotto dalla Legge di Bilancio 2019. I veicoli di categoria M1 sono caratterizzati da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi si tratta sostanzialmente di veicoli totalmente elettrici o ibridi. Il prezzo massimo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, dell'autoveicolo oggetto di ecobonus deve essere inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari: istituito il codice tributo

Con apposita risoluzione l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo da utilizzare nel modello F24 ai fini del bonus pubblicità: "6900 -Credito d'imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50".

Definizione agevolata PVC: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Publicata dall'Agenzia delle Entrate la circolare 7/E/2019_con attesi e numerosi chiarimenti sulla definizione agevolata dei PVC. Infatti, il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) tra le varie modalità di pace fiscale, aveva previsto anche la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e i dubbi degli operatori erano numerosi.

Cessione intracomunitaria di beni: documenti necessari

Nella risposta all'interpello 100/2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono costituire prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria di beni:

- ◆ documenti da cui siano individuabili i soggetti coinvolti nell'operazione ovvero cedente, vettore, cessionario e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono
- ◆ la conservazione di fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

Legge di Bilancio 2019: circolare dell'Agenzia delle Entrate con i chiarimenti

Pubblicata dopo 4 mesi l'attesa circolare 8/2019 con cui l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla legge di Bilancio 2019 e risponde ai dubbi di operatori. 170 pagine per tutti i chiarimenti, compresi quelli forniti nel corso di Telefisco 2019. Tra gli argomenti trattati flat tax, regimi forfettari e imposte sostitutive, misure in materia di imposte sui redditi e IRAP, deduzioni e detrazioni fiscali, disposizioni in materia di IVA, registro bollo e altri tributi indiretti, disposizioni agevolative varie e altre novità.

Forfettari 2019: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Finalmente pubblicata dalle Entrate l'attesissima circolare sul regime forfettario, dopo gli stravolgimenti al regime introdotti dalla Legge di bilancio 2019. I chiarimenti sono forniti nella Circolare 9 del 10 aprile 2019 in 38 pagine di risposte.

Imposta di bollo: pubblicati i codici tributo per l'F24

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 42/2019 ha istituito i codici tributo per il versamento con F24 e F24 Enti pubblici dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Infatti, il decreto MEF 28 dicembre 2018 prevede, che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.

Pagamento Imposta di bollo e-fatture: l'Agenzia pubblica gli importi

Come promesso l'Agenzia delle Entrate ha reso pubblico il conteggio dell'imposta di bollo che ogni contribuente, forfettari in prima linea, dovranno pagare sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019. Ad annunciare ufficialmente questa possibilità è stata l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa dell'11 aprile 2019 con cui ha informato di aver reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente all'operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

Rottamazione: delega cartacea per i titolari di partita IVA per i servizi online

Dal 10 aprile 2019 anche i soggetti dotati di partita IVA possono utilizzare la delega cartacea per autorizzare un intermediario fiscale a effettuare online, per loro conto, numerose attività, inclusa la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle. La modalità di delega cartacea, finora riservata alle persone fisiche, si affianca così alla procedura di delega online, venendo incontro, grazie alle sinergie con l'Agenzia delle entrate, alle esigenze manifestate all'Agente della riscossione dal mondo professionale e di categoria. A dare questo chiarimento è il comunicato stampa di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Fatturazione elettronica prestazioni sanitarie: ancora chiarimenti

i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle fatture elettroniche per gli operatori sanitari tramite la risposta all'interpello n. 103 del 9 aprile 2019, in cui è stato chiarito che per il 2019:

- ◆ le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via Sdl. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga - e, in conseguenza, le fattura agli utenti - sia dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. Ne deriva che le prestazioni di medicina e chirurgia estetica effettuate nei confronti delle persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite Sdl. Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili;
- ◆ le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d'imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche (ivi comprese quelle di medicina e chirurgia odontoiatrica od estetica), fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore dovranno essere documentate a mezzo fattura elettronica via Sdl;
- ◆ le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche seguiranno le regole ordinarie ed andranno, quindi, documentate con fattura elettronica via Sdl. Fanno eccezione le cessioni che, in base alla legislazione vigente ed ai chiarimenti resi nei vari documenti di prassi pubblicati (cfr., ad esempio, la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018), sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni

Modifiche al Modello Redditi PF 2019: l'Agenzia pubblica il provvedimento

Con apposito provvedimento è stato modificato il Modello di dichiarazione dei redditi persone fisiche 2019, in particolare fascicolo 1 e 2, per recepire le novità normative del regime fiscale dei redditi prodotti a Campione d'Italia.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Entro il 23 Aprile si dovrà pagare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli importi dovuti sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.

Di seguito i vari passaggi da seguire.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE											
PREMESSA	<p>Il decreto MEF 28 dicembre 2018 ha previsto che “Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate (...).”</p> <p>La suddetta disposizione si applica alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Pertanto le scadenze saranno le seguenti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO DI RIFERIMENTO</th> <th>TERMINE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I° trimestre 2019</td> <td>23.04.2019 (20.04.2019 cade di sabato)</td> </tr> <tr> <td>II° trimestre 2019</td> <td>22.07.2019 (20.07.2019 cade di sabato)</td> </tr> <tr> <td>III° trimestre 2019</td> <td>21.10.2019 (20.10.2019 cade di domenica)</td> </tr> <tr> <td>IV° trimestre 2019</td> <td>20.01.2020</td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO DI RIFERIMENTO	TERMINE	I° trimestre 2019	23.04.2019 (20.04.2019 cade di sabato)	II° trimestre 2019	22.07.2019 (20.07.2019 cade di sabato)	III° trimestre 2019	21.10.2019 (20.10.2019 cade di domenica)	IV° trimestre 2019	20.01.2020
PERIODO DI RIFERIMENTO	TERMINE										
I° trimestre 2019	23.04.2019 (20.04.2019 cade di sabato)										
II° trimestre 2019	22.07.2019 (20.07.2019 cade di sabato)										
III° trimestre 2019	21.10.2019 (20.10.2019 cade di domenica)										
IV° trimestre 2019	20.01.2020										

	<p>Ricapitolando, per quanto riguarda le fatture elettroniche emesse nel 2019 il DM del 28 dicembre 2018 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta con versamento tramite modalità esclusivamente telematiche; ◆ il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. <p>Per poter agevolare il contribuente l'Agenzia delle Entrate deve rendere noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio e riportare l'informazione all'interno delle aree riservate dei vari contribuenti IVA.</p> <p>Il pagamento dell'imposta potrà essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su c/c bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.</p>
<p>BOLLO FATTURAZIONE ELETTRONICA SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>	<p>Come promesso l'Agenzia delle Entrate ha reso pubblico il conteggio dell'imposta di bollo che ogni contribuente, forfettari in prima linea, dovranno pagare sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019.</p> <p>Per conoscere l'importo esatto è necessario accedere nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate dedicata alle fatture elettroniche e cliccare "pagamento imposta di bollo".</p> <div data-bbox="395 1249 1181 1863" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p> Home consultazione</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Fatture elettroniche </p> <p>In questa sezione puoi consultare le tue fatture elettroniche e le note di variazione, emesse e ricevute messe a disposizione attraverso il Sistema di Interscambio. Per consultazioni massive delle fatture: Vai a Consultazioni e download massivi.</p> <p style="text-align: right;">Le tue fatture emesse → Le tue fatture ricevute → Le tue FE passive messe a disposizione → Pagamento imposta di bollo →</p> </div> </div> <p>Successivamente si apre la seguente schermata</p>

Pagamento imposta di bollo

Ricerca
Partita IVA:
Anno:
Trimestre:

Pagamento imposta di bollo nel periodo 01/01/2019 - 31/03/2019

Anno	Trimestre	N. Documenti emessi	Totale imposta di bollo indicata nei documenti emessi €	N. Documenti dichiarati	Totale imposta di bollo calcolata €	Attestazioni di prenotazione / pagamento	Stato del pagamento	Calcolo pagamento bollo
2019	I trimestre	1	0,00	1	2,00			<input type="button" value="C"/>

<< < 1 > >>

Pare opportuno sottolineare che nel caso in cui, nella predisposizione della fattura elettronica, non sia stato flaggato il campo "imposta di bollo assoluta in modo virtuale" ma l'importo sia stato esclusivamente riportato tra le righe del corpo della fattura, il Sistema di Interscambio non sarà stato in grado di tener conto dell'imposta per quello specifico documento e quindi sarà necessario correggere l'ammontare calcolato automaticamente e comunicato dall'Agenzia.

Infine, dopo un riepilogo dei dati, vengono proposte le due alternative attraverso le quali è possibile procedere:

- ◆ pagamento diretto dell'imposta di bollo attraverso addebito diretto sul conto corrente (se si è fornito il codice Iban),
- ◆ elaborazione del modello F24.

Consenso

Confermo che il conto identificato dal codice IBAN indicato è intestato al codice fiscale del cedente

Modalità di pagamento

Pagamento tramite addebito sul conto indicato

Oppure

Pagamento tramite F24

CODICI TRIBUTO PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURAZIONE ELETTRONICA	<p>Con la Risoluzione 42 del 10 aprile 2019 sono stati istituiti i codici tributi da inserire nell'F24 per l'imposta di bollo sulle fatture.</p> <p>Fermo restando che, come chiarito sopra, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l'apposito servizio telematico reso disponibile nell'area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, in alternativa, per consentirne il pagamento tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici" (F24 EP), i codici tributo sono i seguenti:</p>	
	CODICE	DENOMINAZIONE
	2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014
	2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014
	2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014
	2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014
	2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI
	2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI
<p>In sede di compilazione del modello "F24", i codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".</p> <p>In sede di compilazione del modello "F24 Enti pubblici", i codici tributo invece sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", riportando nella sezione "DETTAGLIO VERSAMENTO" i seguenti dati</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel campo "sezione", il valore "F" (Erario); ◆ nel campo "codice tributo/causale", uno dei suddetti codici tributo 		

- ◆ nel campo "riferimento A", nessun valore;
- ◆ nel campo "riferimento B", l'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Infine, si precisa che i codici tributo di seguito indicati, istituiti con le risoluzioni n. 106/E del 2 dicembre 2014 e n. 32/E del 23 marzo 2015, sono utilizzati per il versamento dell'imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, **nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018** (entro il 30.04.2019):

CODICE	DENOMINAZIONE
2501	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014
2502	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI
2503	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

Chiarimenti sui documenti necessari e ammissibili nelle cessioni intracomunitarie di beni sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta Interpello 100 dell'8 aprile 2019 di seguito analizzata.

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO	
PREMESSA	<p>In generale costituiscono cessioni non imponibili¹ quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell'UE dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi IVA.</p> <p>Nella risposta interpello n. 100/2019 una società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito alla documentazione idonea per queste operazioni.</p>
REQUISITI CESSIONI INTRACOMUNITARIE	<p>Si realizza una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, se sussistono congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ onerosità dell'operazione; ◆ acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; ◆ status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario; ◆ effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro dell'UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto. <p> In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è imponibile IVA².</p> <p>Problemi nascono dal fatto che la Direttiva 2006/112/CE non specifica in che modo debba essere provato il rispetto dei requisiti per la dimostrazione dell'invio dei beni all'estero, lasciando agli Stati membri la possibilità di</p>

¹ Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), del d.l. n. 331 del 1993

² Secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

	<p>determinare le condizioni per assicurare la corretta applicazione del regime di non imponibilità e prevenire eventuali abusi.</p> <p>L'unico limite imposto ai Paesi membri nell'individuazione dei mezzi di prova è rappresentato dal rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutralità dell'imposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misure adottate.</p>
<p>DISCIPLINA ITALIANA</p>	<p>La legge italiana non contiene una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario.</p> <p>Pertanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta in commento, sono ancora attuali le indicazioni fornite in precedenti documenti di prassi³.</p> <p>In generale, al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in altro paese comunitario, occorre conservare la seguente documentazione fiscale e contabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la fattura di vendita all'acquirente comunitario; ◆ gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate; ◆ il documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta; ◆ la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.
<p>CESSIONI FRANCO FABBRICA</p>	<p>In materia di cessioni intracomunitarie "franco fabbrica", in cui i beni vengono consegnati al vettore indicato dal cliente, è stato chiarito che non esiste un vincolo rigido in ordine alla prova da fornire in quanto "ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria e dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato, è necessaria l'esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo". Pertanto, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto, la prova potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro".</p> <p>Inoltre, è stato precisato che alla luce dell'evoluzione della prassi commerciale, il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello</p>

³ Risoluzioni n. 345/E del 28 novembre 2007 e n. 477/E del 15 dicembre 2008
 Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
 Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

	<p>cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale.</p> <p>Costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario). Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione intracomunitaria devono essere "conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat".</p>
<p>CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE</p>	<p>Secondo l'Agenzia, la documentazione prodotta dall'istante può costituire prova dell'avvenuta cessione a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti ovvero cedente, vettore e cessionario e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono; ◆ si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat. <p>In particolare, oltre al DDT, l'istante predisporre un documento con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura) 2) il riferimento della fattura di vendita; 3) il riferimento della fattura logistica (documento interno); 4) la data della fattura; 5) la data del DDT; 6) la data della destinazione delle merci, del paese di destinazione e dell'anno di ricezione delle merci stesse; 7) la seguente dichiarazione da parte del cessionario comunitario "le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi (es. in Gran Bretagna) nel mese di (es. gennaio 2018)". <p>Tale dichiarazione viene poi timbrata, datata e sottoscritta dal cessionario e rispedita all'istante, il quale ne trattiene copia al fine di dare prova dell'avvenuto trasporto in un altro paese UE</p>
	<p>Inoltre, il Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE è intervenuto nel corpus del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, inserendo il seguente articolo 45 bis, applicabile dal 1° gennaio 2020:</p>

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

“1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:

a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;

b) il venditore è in possesso di:

i) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; e

ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli 7 elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente. L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione. 2. Un'autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1. 3.

Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">◆ <i>i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;</i>◆ <i>i documenti seguenti:</i><ul style="list-style-type: none">✓ <i>una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;</i>✓ <i>documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;</i>✓ <i>una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.</i> |
|--|---|

Bonus Accise entro il 30.04

Entro il prossimo 30 aprile gli autotrasportatori devono presentare un'apposita **dichiarazione per ottenere il rimborso o fruire della compensazione per le accise del gasolio consumato** tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2019. Si ricorda, infatti, che a seguito delle modifiche apportate al D.p.r. 277/2000, dall'art. 61 del D.l. 1/2012, il termine di presentazione della dichiarazione è diventato "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare".

L'importo che **si può recuperare è di € 214,18 per mille litri**.

Hanno diritto al beneficio i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate, i consumi vanno documentati con fattura.

Per chi volesse effettuare la compensazione con modello F24 (fino al 31 dicembre 2019), il codice tributo da utilizzare è 6740. È possibile, in alternativa, richiedere l'accredito direttamente sul proprio conto corrente.

BONUS ACCISE ENTRO IL 30.04	
BENEFICIARI	<p>Il beneficio fiscale spetta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da: <ul style="list-style-type: none"> ✓ persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; ✓ persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; ✓ imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada; ◆ l'attività di trasporto persone svolta da: <ul style="list-style-type: none"> ✓ enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.lgs. 422/1997 e alle relative leggi regionali di attuazione; ✓ imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.lgs. 285/2005; ✓ imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.lgs. 422/1997; ✓ imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento CE n. 1073/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009; ◆ l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

	<p>imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.</p> <p>Per comprovare i consumi di gasolio ai fini del beneficio in oggetto è necessario conservare la relativa fattura d'acquisto (elettronica) nella quale, secondo quanto espresso nella nota n. 64837/RU del 7.6.2018 dell'Agenda delle Dogane e dei Monopoli, per la fruizione del rimborso, deve essere indicata la targa del veicolo.</p> <p>Si ricorda che dal 2016 (per effetto dell'art. 1 comma 645 della L. 208/2015) l'agevolazione è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria almeno Euro 3, sono esclusi quindi quelli di categoria Euro 2 o inferiore.</p>
<p>IMPORTI RIMBORSABILI</p>	<p>Il beneficio fiscale è pari ad Euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2019, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del D.lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis della Tabella A.</p>
<p>DICHIARAZIONE</p>	<p>La dichiarazione si compone delle seguenti parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ frontespizio, per l'indicazione dei: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Denominazione dell'Ufficio delle Dogane dove verrà presentata la dichiarazione; ✓ dati Impresa (il tipo esercente, il codice attività e l'eventuale paese comunitario vanno selezionati dalle liste precaricate sul frontespizio. Gli esercenti attività di trasporto persone provvederanno a contrassegnare il campo relativo agli estremi della licenza con l'inserimento della dicitura "trasporto passeggeri"); ✓ dati contabili di riepilogo relativi ai litri consumati e all'importo a credito spettante nel periodo d'imposta; ✓ modalità prescelta di fruizione del credito tra le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> ○ compensazione Mod.F24; ○ rimborso, in questo caso devono essere indicate le Coordinate Bancarie Europee. ◆ quadro A-n dove occorre inserire per ogni autoveicolo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ numero di targa (obbligatorio); ✓ titolo di possesso (obbligatorio): <ul style="list-style-type: none"> ○ A = proprietà; ○ B = locazione con facoltà di compera (leasing); ○ C = locazione senza conducente; ✓ data inizio possesso (nel formato ggmm, ad esempio per indicare il 5 Marzo digitare 0503). Se non viene inserito nessun valore viene considerata la data inizio del trimestre di riferimento;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ data fine possesso (nel formato ggmm). Se non viene inserito nessun valore viene considerata la data fine del trimestre di riferimento; ✓ numero fatture; ✓ numero schede (da compilare solo nel caso di trasporto persone); ✓ litri consumati (obbligatorio): dopo aver inserito il numero di litri consumati, spostandosi nel campo successivo con il tabulatore o con la freccia, il programma calcola automaticamente l'“importo” in base all'aliquota prevista dalla normativa; ✓ chilometri percorsi (obbligatorio): indicare i chilometri registrati nel contachilometri alla fine del trimestre; ✓ importo (vedi voce “litri consumati”). L'importo, anche se calcolato automaticamente dal programma, può essere variato. ◆ quadro B, devono essere indicati i dati dei distributori privati di carburante collegati con serbatoio/i avente/i capacità globale superiore, o inferiore a 10 mc.; ◆ quadro C, per l'indicazione dei dati di dettaglio di eventuali altri automezzi esclusi dal beneficio e riforniti presso i depositi di cui al quadro B.
<p>SCADENZA INVIO DICHIARAZIONE</p>	<p>La dichiarazione deve essere inviata entro il prossimo 30 aprile in relazione ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018 dell'anno. Si ricorda, infatti, che a seguito delle modifiche apportate al D.p.r. 277/2000, dall'art. 61 del D.l. 1/2012, il termine di presentazione della dichiarazione è diventato <i>"entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare"</i>. Pertanto le scadenze sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 30.04.2019 per il 1° trimestre 2019 (gennaio-marzo); ◆ 31.07.2019 per il 2° trimestre 2019 (aprile-giugno); ◆ 31.10.2019 per il 3° trimestre 2019 (luglio-settembre); ◆ 31.01.2020 per il 4° trimestre 2019 (ottobre-dicembre).
<p>SOFTWARE DI COMPILAZIONE</p>	<p><u>Sul sito internet dell'Agenzia delle dogane, è disponibile il software</u> aggiornato che consente di compilare e stampare l'apposita dichiarazione relativa al primo trimestre 2019.</p> <p>Il software consente di predisporre un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti dal 1° al 30 aprile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I. In tal caso gli utenti devono prima di tutto richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne

	<p>siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito all'indirizzo internet dell'agenzia delle dogane;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ presentare presso gli Uffici delle Dogane e dei Monopoli su un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) unitamente alla relativa stampa debitamente sottoscritta, per i soggetti che non si avvalgono del servizio telematico. <p>Gli uffici competenti alla ricezione delle dichiarazioni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ per le imprese nazionali, l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale o alla principale tra le sedi operative; ✓ per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa; ✓ per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio delle Dogane di Roma I. <p>Per maggiori informazioni è possibile consultare il "Manuale utente" pubblicato reso disponibile dall'Agenzia delle Dogane.</p>
<p style="text-align: center;">UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE O RIMBORSO</p>	<p>I soggetti che hanno inviato le dichiarazioni, e che hanno scelto di utilizzare l'importo del credito in compensazione, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ attendere la formazione del credito mediante il silenzio-assenso. In sostanza è possibile procedere con la compensazione trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto il diniego dell'Ufficio, oppure mediante un'eventuale comunicazione di "convalida" esplicita da parte dell'Ufficio (se ciò avviene prima della formazione del silenzio-assenso); ◆ indicare nel mod. F24 l'importo del credito nella sezione "Erario" con il codice tributo: " 6740" ("Credito d'imposta - agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori"); ◆ utilizzare il credito in compensazione entro e non oltre il 31 Dicembre 2020; ◆ per l'eventuale eccedenza non utilizzata entro il 31 Dicembre 2020, richiedere il rimborso con apposita istanza

	<p>al competente Ufficio entro il 30 Giugno 2021, a pena di decadenza.</p> <p>In alternativa è possibile chiedere il rimborso, e in tal caso sarà necessario indicare nella dichiarazione le coordinate bancarie.</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI</p>	<p>L'importo del credito, sia quello usato in compensazione che quello residuo, deve essere evidenziato nell'apposita sezione del quadro RU del modello Redditi.</p> <p>Al credito in esame non si applica il limite di 250.000 Euro previsto dall'art. 1 comma 53 della Finanziaria 2008.</p> <p>Il credito, inoltre, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.</p>

LA REGOLARIZZAZIONE DELLO SPLAFONAMENTO

INTRODUZIONE

Gli esportatori abituali possono effettuare acquisti di beni e servizi senza addebito dell'IVA nei limiti del c.d. plafond. Quando gli acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'Iva oltrepassano il limite del plafond, si parla di "**splafonamento**". Successivamente al superamento dei limiti del plafond è necessario procedere alla regolarizzazione della propria posizione.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come si acquisisce la **qualifica di esportatore abituale**?
2. **Cosa comporta** essere un esportatore abituale?
3. Come si forma il **plafond**?
4. Quali sono le **operazioni incluse** nel plafond?
5. Quali sono le **operazioni escluse** dal plafond?
6. In quale momento dell'operazione si **utilizza** il plafond?
7. **Cosa accade** in caso di splafonamento?
8. **È possibile regolarizzare** lo splafonamento?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 COME SI ACQUISISCE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE ABITUALE?

R.1 Si considera **esportatore abituale** il contribuente che, nell'anno solare precedente, ovvero negli ultimi dodici mesi, abbia registrato **cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate**, per un ammontare:

- ◆ **superiore al 10% del volume d'affari** (determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 633/72);

ma **senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati** nei luoghi soggetti a vigilanza doganale **e delle operazioni extraterritoriali** di cui all'art. 21, comma 6-bis del D.P.R. 633/72.

Per verificare lo status di esportatore abituale va impostato un rapporto in cui:

- a) **al numeratore** si inseriscono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi registrate nell'anno o nei dodici mesi precedenti che concorrono alla formazione del plafond;
- b) **al denominatore** si riporta il volume d'affari realizzato nell'anno o nei dodici mesi precedenti, diminuito delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni extraterritoriali

Se tale coefficiente risulta maggiore di 0,10, allora il contribuente acquisisce lo status di esportatore abituale; diversamente se il coefficiente risulta uguale o inferiore di 0,10, lo status di esportatore abituale non viene acquisito e non si possono utilizzare i benefici relativi.

D.2 COSA COMPORTA ESSERE UN ESPORTATORE ABITUALE?

R.2 L' esportatore abituale può, secondo quanto disciplinato dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. 633/72, **può effettuare acquisti di beni**, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, **e di servizi senza applicazione dell'IVA**,

previo rilascio ai propri fornitori (per gli acquisti interni) o in dogana (per le importazioni) della c.d. "**dichiarazione di intento**".

Tale facoltà è concessa **a condizione** che l'ammontare dei corrispettivi delle suddette operazioni non imponibili, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10% del volume d'affari.

D.3 COME SI FORMA IL PLAFOND?

R.3 Il plafond che ha a disposizione l'esportatore abituale, dipende dall'ammontare complessivo di **operazione non imponibili registrate**. Il plafond si distingue in:

- ◆ **plafond fisso** se si tengono in considerazione le operazioni registrate nell'anno solare precedente;
- ◆ **plafond mobile** se si considerano le operazioni registrate nei 12 mesi precedenti.

È importante sottolineare che il plafond si forma con le operazioni **registrate**. Di conseguenza, ai fini della sua determinazione, vanno prese in considerazione anche eventuali fatture di acconto che anche se non rappresentano vere e proprie esportazioni sono comunque operazioni "registrate".

La scelta del metodo di determinazione del plafond (fisso o mobile) è nella piena discrezionalità del contribuente e può essere modificata all'inizio di ciascun anno. Tale scelta non va comunicata preventivamente all'Ufficio IVA ma è sufficiente che sia indicata, a consuntivo, nella dichiarazione annuale.

D.4 QUALI SONO LE OPERAZIONI INCLUSE NEL PLAFOND?

R.4 Concorrono alla formazione del plafond:

- ◆ Esportazioni dirette (comprese quelle triangolari)
- ◆ Cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all'esportazione entro 90 giorni dalla consegna
- ◆ Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori dalla UE
- ◆ Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato UE

- ◆ Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa
- ◆ Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa
- ◆ Cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano
- ◆ Cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati o ad accordi internazionali (basi Nato, ambasciate, ecc.)
- ◆ Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese operazioni triangolari)
- ◆ Triangolazione UE promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro (es: soggetto passivo italiano vende a soggetto passivo tedesco ma consegna a soggetto passivo spagnolo su incarico del soggetto passivo tedesco)
- ◆ Triangolazione UE promossa da soggetto passivo nazionale (es: soggetto passivo tedesco vende a soggetto passivo italiano ma consegna a soggetto passivo spagnolo su incarico del soggetto passivo italiano)
- ◆ Triangolazioni nazionali (soggetto passivo italiano cede beni ad altro soggetto passivo nazionale, con consegna ad operatore comunitario)
- ◆ Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati, che vanno a formare il plafond

D.5 QUALI SONO LE OPERAZIONI ESCLUSE DAL PLAFOND?

R.5 Non concorrono alla formazione del plafond:

- ◆ Cessioni/prestazioni ad esportatori abituali
- ◆ Cessioni a viaggiatori extracomunitari
- ◆ Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale
- ◆ Prestazioni di trasporto intracomunitarie e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione
- ◆ Lavorazioni intracomunitarie, prestazioni pubblicitarie, consulenze tecniche, prestazioni scientifiche, sportive, didattiche, leasing, noleggio di beni mobili, prestazioni alberghiere, catering, prestazioni relative agli immobili, ecc.

- ◆ Cessioni di beni destinati ad essere introdotti in depositi IVA (cessioni a soggetto UE mediante introduzione in un deposito IVA e cessioni di beni di cui alla Tabella A-bis, a soggetti diversi da quelli identificati nella UE)
- ◆ Cessioni di beni custoditi in un deposito IVA e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni ivi custoditi
- ◆ Trasferimenti da un deposito ad un altro
- ◆ Cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate ad organizzazioni dello Stato od organizzazioni non governative riconosciute ex legge n. 49 del 1987, che provvedono ad effettuare il trasporto o la spedizione di tali beni all'estero, per scopi umanitari
- ◆ Parte dei corrispettivi che non costituisce margine nelle cessioni di beni usati
- ◆ Prestazioni di servizi rese fuori dalla UE da agenzie di viaggio e turismo, rientranti nel regime speciale del D.M. 340/1999

D.6 IN QUALE MOMENTO DELL'OPERAZIONE SI UTILIZZA IL PLAFOND?

R.6 Il plafond si considera utilizzato nel momento di effettuazione degli acquisti e delle importazioni, secondo le regole disciplinate dal D.P.R. 633/72. In particolare il plafond deve considerarsi utilizzato nel momento di effettuazione dell'operazione e quindi:

MOMENTO DI UTILIZZO DEL PLAFOND	
ACQUISTI DI BENI	consegna o spedizione (art. 6, comma 1, D.P.R. 633/72).
ACQUISTI DI SERVIZI	pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3, D.P.R. 633/72).
IMPORTAZIONI	data di accettazione della bolla doganale (art. 36, comma 2 del D.P.R. 43/73).
ACQUISTI INTRACOMUNITARI	data dell'inizio del trasporto o spedizione dei beni all'acquirente (art. 39, comma 1 del D.L. 331/93).

Quindi, nell'utilizzo del plafond **vanno considerati anche gli acquisti:**

- ◆ **per i quali non è ancora pervenuta la fattura di acquisto;**
- ◆ **per i quali il cedente emette fattura differita**, tenendo conto della data di emissione del documento di trasporto.

D.7 COSA ACCADE IN CASO DI SPLAFONAMENTO?

R.7 Come anticipato precedentemente lo “splafonamento” si verifica quando l’esportatore abituale acquista beni e servizi senza addebito dell’IVA per **un importo superiore a quello del reale plafond disponibile**.

La sanzione per tale violazione è prevista dall’art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Tale norma punisce i contribuenti che effettuano acquisti in sospensione d’imposta rilasciando la dichiarazione d’intento in mancanza dei presupposti previsti dalla legge.

La violazione di cui si parla, si realizza inoltre anche qualora il contribuente abbia rilasciato la dichiarazione di intento avendo titolo per effettuare gli acquisti in sospensione d’imposta, ma abbia beneficiato dell’agevolazione oltre i limiti consentiti.

La violazione non si realizza con il rilascio della dichiarazione di intento, ma con l’effettuazione dell’acquisto irregolare.

La sanzione prevista per tale violazione è la sanzione amministrativa dal **100% al 200% dell’imposta** ed il pagamento del tributo non applicato dal soggetto che ha emesso la fattura in regime di non imponibilità.

D.8 È POSSIBILE REGOLARIZZARE LO SPLAFONAMENTO?

R.8 Ci sono **tre possibilità** a disposizione dell’esportatore abituale per procedere alla regolarizzazione dello splafonamento. Una di queste possibilità non richiede **l’intervento del fornitore** che ha emesso la fattura, mentre le altre due richiedono il suo intervento nella procedura di regolarizzazione.

La **prima alternativa** per l’esportatore abituale che vuole regolarizzare la propria posizione è quella di **richiedere** al proprio fornitore, l’emissione di una **nota di variazione in aumento** per l’importo dell’Iva che avrebbe dovuto essere applicata all’acquisto effettuato oltre i limiti del plafond. In tal caso, l’esportatore abituale dovrà:

- ◆ corrispondere al cedente o prestatore l’IVA risultante dalla nota di variazione;
- ◆ versare gli interessi e le sanzioni ridotte tramite modello F24.

La **seconda alternativa** per l’esportatore abituale che vuole regolarizzare la propria posizione è quella di **emettere un’autofattura** in relazione all’acquisto effettuato indebitamente senza Iva. In tal caso, l’esportatore abituale dovrà:

- ◆ **versare** attraverso modello F24, **l’imposta** a suo tempo non applicata in fattura, unitamente agli **interessi e** alle relative **sanzioni** ridotte;

- ◆ annotare l'autofattura unicamente nel registro degli acquisti;
- ◆ presentare l'autofattura al competente ufficio delle Entrate, analogamente alla procedura prevista in caso di acquisto senza fattura (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

Infine, la **terza alternativa** per l'esportatore abituale è di regolarizzare la propria posizione in sede di liquidazione IVA periodica, contabilizzando la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi. Anche in tale ipotesi l'esportatore abituale dovrà **emettere un'autofattura**. In tal caso, l'esportatore abituale dovrà:

- ◆ includere a debito nella liquidazione periodica, unitamente agli interessi, l'imposta derivante dall'autofattura;
- ◆ **versare** attraverso modello F24 **le relative sanzioni** ridotte;
- ◆ annotare l'autofattura unicamente nel registro degli acquisti;
- ◆ presentare l'autofattura al competente ufficio delle Entrate, analogamente alla procedura prevista in caso di acquisto senza fattura (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

La presente procedura, **differisce** dalla seconda **per il fatto che consente la compensazione** imposta su imposta con eventuali crediti IVA. In alcuni casi **può essere conveniente perché può evitare l'uscita di cassa all'esportatore abituale**.

CASI RISOLTI

C.1. INDICAZIONE RIMBORSO ANALITICO

S.1. Consideriamo la seguente situazione:

- ◆ splafonamento avvenuto durante il mese di febbraio 2019 per un importo di 2.000 Euro;
- ◆ emissione dell'autofattura il 22.03.2019 per regolarizzare la propria posizione

Alfa s.r.l. Corso Garibaldi, 18 Padova P.I. 06125864555	
Alfa s.r.l. Corso Garibaldi, 18 Padova P.I. 06125864555	
Autofattura n. 12/2019 Padova, 22.03.2019	
Autofattura per regolarizzare l'effettuazione di acquisti in regime di non imponibilità IVA, oltre il limite consentito sulla seguente fattura:	
	<u>Importo eccedente</u>
Beta S.r.l. – fattura num. 133 del 14.02.2019.	2.000,00 euro
IVA (22%)	440,00 euro
Totale fattura	2.440,00 euro

Nel caso in cui l'esportatore proceda alla regolarizzazione in base alla terza procedura, dovrà annotare l'autofattura sia nel registro degli acquisti che delle vendite con riferimento allo stesso mese di marzo, unitamente alla registrazione degli interessi relativi.

Inoltre, dovrà versare con modello F24 entro il termine per il versamento della liquidazione di marzo (16 aprile 2019), la sanzione ridotta per ravvedimento e l'IVA eventualmente dovuta in base alla liquidazione mensile.

Si precisa che, nel caso in cui la liquidazione di marzo terminasse a credito, l'esportatore abituale dovrebbe versare tramite F24 soltanto la sanzione ridotta per ravvedimento.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 100 del 8 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai documenti necessari in caso di cessione intracomunitaria di beni.
Risposta 101 del 8 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che con la sanatoria delle irregolarità formali può essere definita anche la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con soggetti domiciliati nei paesi a fiscalità privilegiata, i cd. costi black list.
Risposta 102 del 8 aprile 2019	<i>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile usufruire della definizione agevolata anche su liti pendenti sulla cd. Tremonti ambientale.</i>
Risposta 103 del 9 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha riepilogato i chiarimenti forniti in merito all'emissione o meno della fatturazione elettronica in caso di prestazioni medico-odontoiatriche.
Risposta 104 del 10 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in merito ai depositi IVA l'obbligo di autofattura tramite il Sistema di Interscambio c'è solo per i residenti, mentre i soggetti esteri identificati non sono tenuti a farlo
Risposta 105 del 10 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle lettiere di origine vegetale per animali domestici

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 7 del 9 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
Circolare 8 del 9 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019, riprendendo anche i chiarimenti forniti nel corso di videoforum con la stampa specializzata.
Circolare 9 del 10 aprile	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime forfettario pubblicando attese risposte in merito all'ingresso nel regime, alla permanenza, alle sanzioni e alla disapplicazione delle agevolazioni.

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 85565 del 9 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha annunciato di aver predisposto un cd. Punto Brexit per fornire chiarimenti ai dubbi in merito alla fuoriuscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea
Provvedimento 85457 del 10 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha modificato il modello dichiarativo Redditi PF 2019 e le relative istruzioni per correggere refusi e modificare la disciplina relativa ai redditi prodotti a Campione d'Italia.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 41 del 9 aprile 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6900 per beneficiare del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali.

CONSULENZA GIURIDICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Consulenza giuridica 14 del 8.4.2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cd, tax credit musicale, spettante al 30% sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, spetta solo secondo il principio di competenza a prescindere dalle differenti modalità adottate ai fini della determinazione del reddito di impresa.

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio di diritto 14 del 9 aprile 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può avvalersi del beneficio del plafond, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c) del testo unico IVA (DPR 633/72) l'esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto "acquista" un immobile.

LO SCADENZARIO DAL 15.04.2019 AL 26.04.2019

Lunedì 15 aprile 2019	Le associazioni sportive dilettantistiche, le onlus e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario ex legge 398/1991 devono annotare i corrispettivi e qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali in marzo.
Lunedì 15 aprile 2019	I contribuenti Iva devono emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati/spediti in marzo, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i contraenti.
Lunedì 15 aprile 2019	I commercianti al minuto e assimilati, gli operatori della grande distribuzione che trasmettono telematicamente i corrispettivi, devono registrare le operazioni effettuate nel mese di marzo per le quali è stato rilasciato scontrino o ricevuta fiscale.
Lunedì 15 aprile 2019	Termine per annotare in un unico documento riepilogativo le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di marzo.
Martedì 16 aprile 2019	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di marzo.
Martedì 16 aprile 2019	I contribuenti Iva devono versare la seconda rata Iva 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interesse
Martedì 16 aprile 2019	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di marzo (di febbraio se la tenuta della contabilità è affidata a terzi).
Martedì 16 aprile 2019	I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni incassati/pagati nel mese di marzo relativi a contratti di locazione breve.
Martedì 16 aprile 2019	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di marzo, ai dipendenti del settore privato in relazione a

	incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Martedì 16 aprile 2019	<p>Le società di capitali, gli enti pubblici e privati, i trust residenti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, ◆ le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel trimestre precedente.
Sabato 20 aprile 2019	<p>Gli operatori extracomunitari che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele-radiodiffusione o elettronici nei confronti di soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea e che si avvalgono del regime speciale previsto dagli articoli 74-<i>quinquies</i> del Dpr 633/1972, devono trasmettere telematicamente la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e versare l'Iva dovuta.</p>
Martedì 23 aprile 2019	<p>Gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché le agenzie di viaggio e turismo presso i quali sono stati realizzati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva, devono comunicare queste operazioni.</p>
Martedì 23 aprile 2019	<p>Coloro che sono obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno, devono procedere al relativo pagamento.</p>
Venerdì 26 aprile 2019	<p>Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di marzo, quelli con obbligo trimestrale gli elenchi relativi alle operazioni del primo trimestre 2019.</p>